



**IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in persona dei giudici:

dott. Bartolomeo QUATRARO presidente

dott.ssa Guendalina PASCALE giudice rel.

dott.ssa Elisa TOSI giudice

nel procedimento recante il numero di ruolo sopra indicato, avente ad oggetto le istanze di fallimento proposte

ABC Engineering s.r.l. (RG 202/11)

nonché da

Marcello Peretti Cucchi (RG 203/11)

nonché da

Hedar Edilizia Metallica srl (RG 214/11), con gli Avv.ti Roberto Bono e Franca D'Antonio del Foro di Milano, el.te dom.ta presso l'Avv. Maria Rosa Biscaldi di Novara

nonché da

Geofondazioni – Ingegneria e Lavori – srl (RG 12/12), con l'Avv. Stefano de'Micheli del Foro di Padova, el.te dom.ta presso l'Avv. Umberto Caldarera di Novara

con l'intervento volontario adesivo di

Fer-Merlini snc di Merlini Fernando e Cristian, con l'Avv. Christian Facchini del Foro di Verona, el.te dom.ta presso l'Avv. Maria Rosa Biscaldi di Novara

istanze cui è stata riunita la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata in data 22.2.12 da Impresa Nicola s.r.l. in liquidazione,

con sede in Ghemme, via Romagnano n. 67, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea La Francesca del Foro di Novara, elettivamente domiciliata in Novara, c.so Mazzini n. 33, presso lo studio del difensore;

ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 22.2.12 in seno al procedimento per la dichiarazione di fallimento proposto dai creditori summenzionati, l'Impresa Nicola s.r.l. in liquidazione ha chiesto

la declaratoria di inammissibilità delle istanze di fallimento presentate personalmente dai creditori ABC Engineering s.r.l. e Marcello Peretti Cucchi, la declaratoria di improcedibilità o la sospensione delle altre istanze di fallimento e l'apertura della procedura di concordato preventivo, allegando contestualmente, tra l'altro:

- a) un verbale notarile delle determinazioni del liquidatore, nel quale è appunto, esplicitata la volontà del liquidatore della società di richiedere l'ammissione al concordato preventivo (v. doc. 2 ricorrente);
- b) un contratto di affitto di azienda (comprensiva del capitale fisso, del marchio, dell'avviamento, del magazzino e dei contratti in corso) stipulato in data 30.9.11 con la società Dimedil srl, con durata di 5 anni ma possibilità di risoluzione ad iniziativa degli organi dell'eventuale procedura concorsuale, che prevede un canone annuo di affitto di euro 12.000,00 oltre IVA, il passaggio diretto all'affittuaria dei 24 dipendenti della società proponente la domanda di concordato e il trasferimento provvisorio delle quote di partecipazione detenute dalla società proponente in altre società;
- c) un'offerta irrevocabile di acquisto di azienda, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato preventivo, da parte dell'attuale affittuaria, per un corrispettivo di euro 600.000,00, da versarsi in 60 rate mensili, dedotto l'importo del TFR dei dipendenti accollato all'affittuaria e con compensazione dei crediti derivanti dalla surroga per i pagamenti effettuati a favore dei creditori. Tale offerta prevede, altresì, il definitivo acquisto da parte dell'affittuaria delle partecipazioni dell'affittante in altre società provvisoriamente trasferite all'affittuaria medesima in sede di contratto di affitto di azienda, al momento della rivendita a terzi, con versamento all'affittante del corrispettivo della vendita o retrocessione delle partecipazioni stesse all'affittante in caso di mancata vendita a terzi nel termine di 3 anni (v. doc. 4 ricorrente);
- d) una perizia di stima asseverata a firma dott. Ugo Mentasti del 7.2.12, che quantifica in euro 540.000,00 il valore dei beni strumentali costituenti l'azienda concessa in affitto e attesta l'idonea capacità finanziaria dell'affittuaria di gestire in autonomia i contratti trasferiti dall'affittante, rilevando la sussistenza, in capo all'affittuaria medesima, di un volume d'affari per euro 742.563,73 e di un capitale circolante netto pari a euro 40.348,85, nonché l'assenza di indebitamenti bancari (v. doc. 5 ricorrente);
- e) una dichiarazione irrevocabile da parte del garante escusso da uno degli istituti di credito creditori di rinuncia al credito di regressi di euro 150.000,00, sospensivamente



condizionato all'omologa del concordato preventivo e risolutivamente condizionato alla risoluzione del concordato medesimo (v. doc. 21 ricorrente);

f) un'elencazione dettagliata dei debiti (v. docc. da 22 a 30 ricorrente)

g) un impegno irrevocabile del liquidatore di rivestire l'incarico di liquidatore giudiziale senza compenso (v. doc. 32 ricorrente);

h) la relazione ex artt. 160, co. 2 e 161, co. 3 LF.

1. La declaratoria di inammissibilità delle istanze di fallimento presentate personalmente dai creditori a la declaratoria di improcedibilità o la sospensione delle altre istanze di fallimento.

Con riguardo al rapporto tra il procedimento per dichiarazione di fallimento e quello per ammissione al concordato preventivo, giova premettere, in via generale, che nella vigenza della disciplina ante riforma l'art. 160 LF consentiva all'imprenditore che si trovasse in stato d'insolvenza di proporre ai creditori un concordato preventivo fintantoché in suo fallimento non venisse dichiarato, di talché si deduceva che il tribunale fosse obbligato a esaminare previamente la domanda di concordato preventivo pur in pendenza di istanze di fallimento; l'ammissione del debitore alla procedura concordataria comportava, poi, l'improcedibilità delle istanze di fallimento già pendenti e l'improponibilità di istanze future (v. ex multis Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 8152 del 28/08/1997).

All'indomani della riforma del 2005, che ha espunto l'inciso summenzionato dall'art. 160, co. I, LF, la giurisprudenza si è interrogata sulla permanente valenza dei sopra citati principi e, secondo l'indirizzo maggioritario di merito, la presentazione della domanda di concordato preventivo non comporta l'improcedibilità delle istanze di fallimento eventualmente pendenti (v. Corte App. Torino, 17.7.2008 ne Il Fall 2009, p. 53), atteso che il concetto di "azioni esecutive" contenuto nell'art. 168 LF deve essere esteso anche alla sentenza dichiarativa di fallimento e che il relativo divieto è operativo soltanto all'esito della successiva ammissione e sino al momento della definitiva omologazione, di talché, in caso di inammissibilità della domanda o di mancata omologazione, il Tribunale dovrà procedere alla valutazione delle istanze di fallimento già proposte.

Quanto al meccanismo processuale per la trattazione dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per l'ammissione al concordato preventivo, secondo alcuni interpreti occorre disporre la sospensione (in senso atecnico, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 295 cpc, sul punto v. Cass. 8.2.11 n. 3059) del giudizio prefallimentare per effetto del deposito della


proposta di concordato preventivo, sino alla definizione della relativa procedura (v. Corte App. Torino succitata), soluzione, questa, contestata in quanto, determinando la necessità di una riassunzione, è apparsa foriera di originare problemi di coordinamento con le norme che prevedono espressamente la contestualità tra il provvedimento negativo sulla proposta di concordato e la dichiarazione di fallimento. È invalsa, allora, nella prassi, la soluzione alternativa di trattare congiuntamente i due procedimenti (cioè quello per la dichiarazione di fallimento e quello per l'ammissione al concordato preventivo), affinché il Tribunale possa vagliare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale probatorio proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento, decidere prima sulla domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.

Tale interpretazione, accolta anche da questo Tribunale in quanto maggiormente aderente al dettato normativo degli artt. 160, 162, 163, 173, 179 e 180 LF, comporta che, nel caso di specie, il Collegio procederà dapprima alla valutazione dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato e, in caso di inammissibilità o mancata omologazione di quest'ultima valuterà la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. In tale ultima sede verrà, altresì, esaminata la questione dell'ammissibilità dell'istanza di fallimento presentata dal creditore personalmente, senza l'assistenza di un difensore.

2. La domanda di concordato preventivo.

Il piano concordatario ha previsto la cessione di tutti i beni della società, identificati nell'azienda, oggetto di un contratto di affitto e di una proposta irrevocabile di acquisto da parte dell'attuale affittuaria per euro 600.000,00, nel saldo di conto corrente per euro 236.000,00, nelle partecipazioni in altre società per un valore di euro 1.000.000,00, in crediti verso clienti per euro 2.830.000,00, in un credito per risarcimento del danno per euro 180.000,00, per cui è già stato ottenuto un sequestro conservativo, nonché in una partecipazione nella società Novate Sport & Service srl per euro 253.000,00, per la quale sarebbe già stato manifestato un interesse all'acquisto da parte di Co & Partners spa (v. e-mail sub doc. 16 ricorrente).

La domanda di concordato ha, quindi, previsto il pagamento integrale delle spese di procedura, stimate in euro 277.000,00 ed ha, inoltre, distinto i creditori nelle seguenti quattro classi, delle quali tre di creditori privilegiati (da soddisfare entro 3 anni) e una di creditori chirografari (da soddisfare entro 5 anni):



1. dipendenti, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 100%;
2. artigiani e professionisti, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 30%;
3. erario ed enti previdenziali, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 22.5%;
4. creditori chirografari, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 15%.

Tale proposta, la quale ha subito un'integrazione in data 23.3.12, a seguito del recepimento delle indicazioni del Tribunale in merito alla corretta formazione delle classi, prevede, rispetto alla precedente formulazione, le seguenti classi:

1.	dipendenti, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 100%;
2.	professionisti, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 40%;
3.	artigiani, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 30%;
4.	erario ed enti previdenziali, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 22,5%;
5.	creditori chirografari, per i quali è previsto un pagamento nella percentuale del 15%.

Il criterio di formazione delle classi, a seguito dell'intervenuta riformulazione, deve ritenersi corretto, atteso che il diverso trattamento dei creditori è stato stabilito in considerazione dell'omogeneità di interessi economici e posizione giuridica di ciascuna categoria e nel rispetto del divieto di alterazioni nell'ordine delle cause di prelazione, di cui agli artt. 160, co. 2 L.F. e 2777 cc.

All'udienza del 17.5.12 la società debitrice, rettificando quanto esposto in sede di domanda, ha indicato in **tre anni** il termine fissato per il pagamento di tutti i creditori, privilegiati e chirografari.

Permane, al contrario, la sussistenza di possibili profili di aleatorietà del piano, che attengono specificamente al termine fissato per il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari (3 anni), alla mancanza di garanzie che assistano l'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda, al rischio che il corrispettivo pagato a tale titolo sia molto inferiore, attesa la possibilità prevista nell'offerta stessa di operare conguagli e compensazioni, alla mancanza di offerte per le partecipazioni sociali detenute e al mancato computo degli interessi sino alla data prevista per il soddisfo, criticità, queste, su cui si pronuncerà approfonditamente il Commissario giudiziale in sede di relazione ex art. 172 L.F..

Alla luce delle precedenti considerazioni, verificata la regolarità e completezza della documentazione prodotta dalla ricorrente, ed in particolare della relazione ex art. 161 comma terzo l.f.:

P.Q.M.

letto l'art. 163, commi 1 e 2 l.f.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo;

visto l'art. 181, co. 1. LF

dispone la proroga del termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso

delega alla procedura la dott.ssa Guendalina Pascale;

nomina commissario giudiziale il dott. Mario Leonardo Marta;

ordina la convocazione dei creditori avanti al giudice delegato per l'udienza del giorno ^{8/10/12} ~~12/3/12~~ ore ^{12.30} ~~9.00~~ stabilendo che la comunicazione del presente decreto venga effettuata ai creditori a cura del Commissario Giudiziale entro il termine di quindici giorni da oggi;


dispone che entro il termine di quindici giorni da oggi la società ricorrente depositi il 20% della somma necessaria per l'intera procedura, somma che sin d'ora si determina in euro 55.400,00;

designa, per il deposito, la Banca Popolare di Novara;

dispone che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f., nonché sui quotidiani Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore (secondo le tariffe concordate con la Sezione fallimentare del Tribunale di Milano)

Così deciso in Novara, in camera di consiglio, il 17/5/2012

Il Presidente
(dott. Bartolomeo Quatraro)



Il Giudice estensore
(dott.ssa Guendalina Pascale)

Stampa del Tribunale di Novara e data 17/5/2012